

Statuto Arbaga APS

Art. 1 Costituzione

È stata costituita il 4 febbraio 1997 ai sensi del Codice l'Associazione denominata "Associazione Regionale Bande musicali Autonome e Gruppi vari Associati".

Conformemente con quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, l'ARBAGA si configura quale Associazione di Promozione Sociale e, in estensione del presente statuto, assume la denominazione "Associazione Regionale Bande musicali Autonome e Gruppi vari Associati APS", abbreviabile in ARBAGA APS, di seguito denominata "Associazione" o, più brevemente, "ARBAGA".

Dopo aver ottenuto l'iscrizione al RUNTS e limitatamente in costanza di iscrizione nel Registro medesimo, l'acronimo APS o l'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale" sarà spendibile nei rapporti con i terzi e dovranno essere inseriti nella denominazione e indicati negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2 Sede

L'Associazione ha attualmente la propria sede legale in Torino, Via Susa 23.

L'eventuale spostamento della sede nello stesso Comune non costituisce modifica allo Statuto sociale, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 3 Durata

L'Associazione ha durata illimitata nel tempo in connessione al perpetuarsi degli scopi sociali e potrà assumere personalità giuridica.

Art. 4 Scopi e finalità

L'Associazione è apolitica, apartitica ed aconfessionale, non persegue fini di lucro ed è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi e riserve a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione si propone di:

- sviluppare l'associazionismo e il volontariato musicale, diffondere la cultura musicale, popolare, folkloristica, corale e sociale, con l'intento di valorizzare anche le potenzialità turistico-culturali e il patrimonio architettonico del territorio, attraverso la realizzazione di attività e iniziative nelle sedi o nei centri urbani di valore storico, anche tramite azioni site-specific e il coinvolgimento attivo del pubblico contribuendo ad animare la vita culturale, sociale e lo sviluppo economico delle comunità locali;
- incentivare forme di collaborazione e di coproduzione musicale tra gli associati favorendo e coordinando lo sviluppo di progetti di rete su scala regionale, nazionale e internazionale;
- promuovere studi e ricerche ed in particolare tramite attività di divulgazione e interscambio della produzione musicale, incentivando attività, scambi e gemellaggi con gruppi italiani e stranieri;
- curare l'educazione e la formazione di neofiti alla pratica strumentale, corale e della musica popolare tradizionale finalizzata all'incremento dell'organico dei musicisti e cantori, con particolare riferimento al coinvolgimento delle giovani generazioni;
- curare l'educazione, la formazione e l'aggiornamento musicale permanente, dei musicisti e cantori volontari, finalizzato all'elevazione qualitativa della performance artistica dei gruppi,

l'approfondimento ed aggiornamento permanente della didattica musicale e delle relative metodologie dei maestri e direttori dei gruppi mediante l'organizzazione di corsi, stage e seminari;

- curare l'educazione, la formazione e l'aggiornamento permanente dei quadri dirigenziali delle Associazioni musicali;
- promuovere le iniziative pubblicitiche nei campi della cultura, della storia, della didattica e tecnica musicale, nonché curare la ricerca e la divulgazione del patrimonio culturale della musica popolare finalizzata alla produzione, alla stampa e alla diffusione di pubblicazioni editoriali cartacee e su supporti informatici, nonché di pubblicazioni discografiche attraverso qualunque mezzo o procedimento tecnico ritenuto idoneo, di partiture, trascrizioni, composizioni originali, filmati ecc.;
- elaborare, redigere e diffondere una rivista periodica ufficiale dell'Associazione, in formato cartaceo e/o digitale, dedicata alla promozione delle attività associative, alla divulgazione della cultura musicale, corale e bandistica, alla valorizzazione delle esperienze dei gruppi associati, nonché alla pubblicazione di articoli, interviste, ricerche, approfondimenti e contributi di carattere tecnico, artistico, didattico e culturale;
- stabilire rapporti continuativi con gli organi centrali della Regione e dello Stato e con le forze sociali, al fine dell'elaborazione e dell'attuazione di politiche culturali che sostengano l'associazionismo nelle sue differenti espressioni;
- organizzare e realizzare manifestazioni, raduni, gemellaggi, mostre, attività concertistiche, concorsi, festival, premi, rassegne musicali nazionali ed internazionali, convegni, seminari, tavole rotonde, approfondimenti, ricerche, concerti, viaggi, soggiorni turistici e altre attività su scala regionale, nazionale e internazionale anche in collaborazione con altri soggetti e/o enti pubblici e privati;
- promuovere, valorizzare e sostenere l'attività delle formazioni di majorettes quale espressione artistica e coreutica connessa al mondo bandistico e musicale, favorendo la partecipazione a manifestazioni, raduni, concorsi e rassegne, nonché la formazione tecnica e artistica delle componenti dei gruppi tramite corsi, stage e seminari specifici, al fine di diffondere la cultura del movimento, della disciplina, della collaborazione e dell'integrazione intergenerazionale;
- rappresentare ed assistere i propri associati nei confronti della Pubblica Amministrazione e delle Istituzioni regionali, nazionali ed internazionali, proponendosi come primo interlocutore a difesa dell'immagine e dei rispettivi interessi del mondo bandistico, corale e folkloristico;
- elaborare progetti educativi, formativi, anche per l'inclusione sociale e lavorativa, e didattici con l'intento di garantire l'educazione musicale e la pratica corale nelle scuole di ogni ordine e grado quale elemento fondamentale della formazione personale di ciascun individuo anche in collaborazione con Enti locali, associazioni culturali, Università, Conservatori di musica, Istituti d'istruzione dell'ordinamento scolastico, organizzazioni di volontariato e tessuto sociale;
- promuovere il coinvolgimento di persone anziane, persone con disabilità, ospiti di istituti di detenzione e di cura mediante interventi di facilitazione dell'accessibilità fisica e sensoriale alle attività di spettacolo e/o di formazione e aggiornamento;
- promuovere e diffondere i principi di legalità, giustizia sociale, uguaglianza e rispetto dei diritti umani fondamentali, favorendo la cultura della pace, della non discriminazione, dell'inclusione e della solidarietà, anche attraverso attività artistiche, educative e formative rivolte alla cittadinanza, con particolare attenzione alle giovani generazioni e ai contesti sociali fragili;
- promuovere una cultura ambientale ed ecologica volta a tutelare e valorizzare i beni ambientali e culturali, nonché a salvaguardare gli ambienti naturali del territorio compensando l'impatto ambientale anche con eventuali sottoscrizioni di protocolli ambientali.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività di interesse generale di cui al presente articolo sono svolte dall'Associazione in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti nei limiti previsti dall'art. 36 del Codice del Terzo settore o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità secondo quanto stabilito dalla normativa vigente. I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti **attività di interesse generale** in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi mediante lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del CTS, anche attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, nel rispetto delle previsioni statutarie e secondo criteri e limiti definiti dalle vigenti normative in materia. La definizione delle attività diverse è rimessa all'Organo di amministrazione che, osservando le eventuali disposizioni di legge e di regolamento, è chiamato a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle relative disposizioni attuative, nello svolgimento di tali attività.

L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del Codice del Terzo settore.

Art. 5 Associati

Il numero di associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla iscrizione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro Unico Nazionale ed integrare il numero entro un anno.

Sono ammessi a far parte dell'Associazione le associazioni e gli Enti del Terzo settore identificati come Associazioni Bandistiche, Società Filarmoniche, Gruppi Corali e Strumentali, Orchestre a fiato, Quintetti, Gruppi Folkloristici, Gruppi di Majorettes, Gruppi Storici, Complessi Musicali e di spettacolo Amatoriali e Popolari, Bande Musicali Scolastiche, Accademie o Scuole Musicali aventi sede nel territorio nazionale che accettano lo Statuto e ne condividono gli scopi e le finalità.

Art. 6 Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Gli associati hanno il diritto di:

- Eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- Essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- Esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 18;
- Votare in assemblea se iscritti nel libro degli associati da almeno 3 (tre) mesi e in regola con il pagamento della quota associativa;
- Denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del Terzo Settore.

Gli associati hanno il dovere di:

- Adottare comportamenti conformi al presente statuto e all'eventuale regolamento interno dell'associazione, tutelandone il nome nonché nei rapporti tra gli associati e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- Versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

Gli associati esercitano il diritto di voto in assemblea attraverso il proprio rappresentante legale ovvero attraverso persona munita di delega conforme. Ciascun socio, attraverso le modalità e le tempistiche indicate nell'apposito regolamento di funzionamento, provvede a comunicare il proprio rappresentante anche ai fini della possibile eleggibilità alle cariche sociali.

Per quanto concerne i rapporti con i soci si intende come domicilio dei medesimi quello risultante dal libro degli associati.

Art. 7 Criteri di ammissione, recesso ed esclusione

L'ammissione ad associato è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. Viene deliberata dall'Organo di amministrazione, è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte dell'interessato e diventa operante una volta eseguito il versamento dell'importo previsto dalla quota sottoscritta. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

I termini per la sottoscrizione del tesseramento sono definiti dal Regolamento interno dell'Associazione.

L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro 60 (sessanta) giorni dalla data di deliberazione. L'aspirante associato può, entro 60 (sessanta) giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota associativa è intrasmissibile, non rivalutabile né rimborsabile.

La qualità di associato si perde per estinzione, recesso o esclusione.

L'associato può recedere in qualsiasi momento dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare all'Organo di amministrazione.

L'associato può essere escluso dall'Associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dallo Statuto e dagli eventuali regolamenti interni di funzionamento, persistenti violazioni degli obblighi statutari, altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'Associazione stessa. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro 6 (sei) mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

Gli associati esclusi non hanno il diritto di pretendere le quote associative già versate, né, possono avanzare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 8 Volontari

I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dall'Organo di amministrazione.

L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

I volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del Codice del Terzo settore.

Art. 9 Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione

- l'Assemblea Generale;
- il Presidente;

- l'Organo di Amministrazione;
- l'Organo di Controllo, ove obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
- l'Organo di Revisione, ove obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.

Art. 10 Assemblea Generale

L'Assemblea Generale è composta da tutti gli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota associativa. È l'organo sovrano.

Gli associati sono presenti attraverso i propri rappresentanti legali ovvero loro delegati. Ogni associato ha diritto ad 1 (uno) voto e potrà farsi rappresentare in Assemblea tramite delega scritta che potrà essere conferita solo ad altro associato. Ogni associato non può ricevere più di 3 (tre) deleghe. Il Presidente, i componenti dell'Organo di amministrazione, dell'Organo di Controllo e dell'Organo di Revisione non possono essere destinatari di delega.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente che la presiede, o da chi ne fa le veci, almeno una volta all'anno in seduta ordinaria entro il 30 aprile, mediante avviso scritto di convocazione affisso sulla bacheca della sede legale e/o sul proprio sito web ufficiale o anche mediante invio di lettera semplice oppure ancora mediante posta elettronica trasmessa almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'adunanza, ai recapiti (indirizzi) annotati nei libri associativi, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'Organo di amministrazione lo ritiene necessario.

Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e trascritto nel libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 11 Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art.12 Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione, che può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti gli associati, l'intero Organo di amministrazione e l'Organo di Revisione ove previsto.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art.13 Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. In seconda convocazione, l'assemblea straordinaria è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti.

Art. 14 Il Presidente

Il Presidente viene eletto dall'Organo di amministrazione tra i suoi membri. Il Presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca.

Ha la rappresentanza legale dell'Associazione e ne firma gli atti.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea generale e l'Organo di amministrazione; svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Presidente è autorizzato a riscuotere da Pubbliche Amministrazioni o da Privati contributi di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanze liberatorie.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 15 Organo di amministrazione

L'organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è composto da numero minimo di tre fino ad un massimo di nove membri eletti dall'assemblea.

I membri restano in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

L'organo di amministrazione elegge al proprio interno un Presidente ed un Vice-Presidente secondo le modalità previste dal regolamento interno.

L'organo di amministrazione può provvedere a nominare un Segretario, anche esterno all'Associazione. Quest'ultimo dura in carica quattro anni e può essere rieletto. Il Segretario può non necessariamente essere tra i membri dell'Associazione o dell'Organo di amministrazione e cura le pratiche di carattere amministrativo e finanziario, riferiti all'anno solare, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci, previa ratifica dell'Organo di amministrazione. Partecipa all'Assemblea dei Soci e all'Organo di amministrazione. Il Segretario ha diritto di voto all'interno dell'Organo di amministrazione se ne è parte integrante in qualità di Consigliere eletto.

L'organo di amministrazione è convocato ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e quando ne faccia richiesta la maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione.

La convocazione delle riunioni dell'Organo di amministrazione deve contenere l'ordine del giorno nonché il luogo, la data e l'ora della riunione.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi membri e le deliberazioni sono valide quando approvate dalla maggioranza degli intervenuti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti.

Le adunanze possono avvenire anche in videoconferenza o altra modalità remota ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità degli intervenuti che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'Organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea. In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione;
- predispose ed approva il regolamento interno strutturato in tutte le sue articolazioni;
- attua le deliberazioni dell'assemblea;
- elegge al suo interno il Presidente;
- nomina, se necessario, il Segretario, che può anche essere esterno all'Associazione;
- predispose il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispose tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- delibera in ordine all'ammissione degli associati, accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;

- nomina, se necessario, comitati tecnici scientifici ed artistici per la realizzazione e gestione di particolari attività o di particolari progetti;
- è responsabile degli adempimenti connessi alla permanenza nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 16 L'Organo di Controllo

L'Organo di Controllo è nominato, in via monocratica, dall'Assemblea, nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017. L'Organo di controllo, al quale si applica l'art. 2399 del Codice civile, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 del Codice civile.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal Codice del Terzo settore all'art. 31, la revisione legale dei conti.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 17 'Organo di Revisione legale dei conti

L'Organo di Revisione, qualora nominato al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 31 del Codice del Terzo Settore, ed è formato da un revisore legale iscritto al relativo registro.

L'incarico della revisione legale dei conti può essere affidato all'Organo di controllo ovvero ad un soggetto iscritto nel registro dei revisori legali o ad una società di revisione legale.

Art. 18 Libri sociali

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- il libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, dell'organo di controllo e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- il registro dei volontari, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 (quindici) giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

Art. 19 Risorse Economiche e Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni mobili e immobili, materiali e immateriali pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le risorse economiche per il funzionamento dell'Associazione provengono da:

- quote associative;
- contributi economici versati spontaneamente dagli Associati e da enti privati;
- contributi economici di organismi internazionali, dell'Unione Europea, dello Stato, di Enti Regionali e Locali, degli Enti od istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o Enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi statuari. L'Organo di amministrazione potrà rifiutare qualsiasi donazione tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'Associazione;
- rendite patrimoniali;
- rimborsi da convenzioni;
- entrate derivanti dall'eventuali attività diverse da quelle di interesse generale ed entrate dall'attività di raccolta fondi;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore.

Art. 20 I beni

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

Art. 21 Divieto di distribuzione degli utili

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del Codice del Terzo settore.

Art. 22 Bilancio consuntivo e preventivo

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Viene redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del Codice del Terzo Settore e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.

Il bilancio è predisposto dall'Organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, nella relazione di missione o, nell'ipotesi in cui il bilancio sia redatto nella forma del rendiconto per cassa, in una annotazione in calce al rendiconto medesimo.

Art. 23 Bilancio sociale

Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore o sia ritenuto opportuno dagli organi sociali competenti, l'Associazione è tenuta ad approvare, depositare e pubblicare il proprio bilancio sociale, redatto secondo le linee guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 24 Convenzioni

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del Codice del Terzo settore sono deliberate dall'Organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

Art. 25 Responsabilità dell'Associazione

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

Art. 26 Assicurazione dell'Associazione

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

Art. 27 Scioglimento e devoluzione del patrimonio

L'Assemblea straordinaria che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

In caso di estinzione, cancellazione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

Art. 28 Disposizioni finali e norme transitorie

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico in materia di associazioni di promozione sociale di cui, al Codice del Terzo settore e successive modifiche e integrazioni e, in quanto compatibili, alle disposizioni del Codice civile.